

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 19/09/2023

FATTO

Il cliente, stipulato in data 02.07.2008 un contratto di mutuo fondiario con l'intermediario, per un capitale complessivo di euro 150.000,00 da restituire in vent'anni, tramite n. 240 rate mensili, contestava in data 2.02.2017 il cospicuo ammontare delle rate mensili, pari ad € 1.037,00 con un tasso di interesse del 5,09%, come riscontrabile dal documento allegato: in particolare, la sussistenza di condizioni eccessivamente svantaggiose, derivanti dall'andamento del cambio del franco svizzero in euro, con una quantificazione degli interessi superiore a quella prevista al momento della stipula del mutuo. In data 20.09.2022 il ricorrente contestava il metodo di calcolo adottato dall'intermediario ai fini del conteggio per l'estinzione anticipata, per le motivazioni di cui alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015 - con cui è stata sancita la nullità della clausola contrattuale ex artt. 7 e 7 bis che disciplinano l'estinzione anticipata – e alla sentenza della Cass. n. 23655 del 31 agosto 2021, che ha confermato la vessatorietà delle suddette clausole. Il cliente afferma la nullità delle clausole inerenti l'indicizzazione del mutuo in franchi svizzeri (artt. 4 e 4 bis), in quanto contenenti un criterio di calcolo non chiaro in violazione degli art. 35 comma 1 cod. cons. e art. 36 cod. cons., a causa dell'inosservanza della fondamentale regola dell'obbligo di trasparenza (cfr. anche Provv. n. 27214 del 2018, AGCM, doc. n. 8).

In data 26.09.2022, l'intermediario rigettava il reclamo presentato dal cliente, proponendo contestualmente la possibilità di optare per alcune offerte commerciali standardizzate, prive di un margine di effettiva negoziazione;

Successivamente, in data 18.10.2022, tramite posta elettronica certificata il cliente formulava una proposta alternativa al piano di ammortamento del prestito in esame; l'intermediario, riscontrando la richiesta, si limitava a riproporre le offerte commerciali già rifiutate. Il cliente contesta, nel ricorso, di avere subito un grave danno economico e allega che: il contratto di mutuo in esame è in valuta Euro, indicizzato al Franco Svizzero; gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario vengono prima convertiti in Franchi Svizzeri al tasso di cambio "convenzionale", e poi convertiti in Euro al tasso di cambio corrente; la clausola di indicizzazione contrattuale espone il consumatore a una doppia alea derivante dalla duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo, senza che tale rischio sia oggetto di adeguata informativa al consumatore, in piena violazione delle regole di correttezza, buona fede, trasparenza ed equità. Allega un'analisi peritale, che conferma ulteriori profili di indeterminatezza del contratto, a fronte dell'effetto anatocistico derivante dall'applicazione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi (in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 821 c.c., dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/00).

Conclude che il rapporto di finanziamento andrebbe ricalcolato in regime semplice, con ristorno degli interessi anatocistici addebitati; che il tasso di interesse pattuito non sarebbe precisamente determinabile, in quanto manca la determinazione del regime finanziario prescelto, con la conseguente nullità del contratto (relativamente alla determinazione del tasso di interesse) per il combinato disposto degli artt. 1346, 1418 c. e c.c.; che, sulla base delle anomalie rilevate, in virtù del ricalcolo ai tassi legali, al mutuatario andrebbero restituiti 67.158,90 euro per interessi indebitamente pagati; che il TAEG risulta non essere precisamente determinato, in quanto il tasso indicato in contratto non corrisponde a quello ricalcolato (cfr. art. 117, comma 8 T.U.B. e regolamenti della Banca d'Italia, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999). Richiama la decisione dell'ABF di Roma del 13 marzo 2015, secondo al quale, nel caso di TAEG difforme da quello indicato in contratto, il mutuatario dovrà corrispondere soltanto quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 125-bis del TUB, in quanto la clausola contrattuale di determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita da quanto disposto a norma di legge. Il mutuatario dovrà pagare, pertanto, soltanto gli interessi previsti al tasso del 117 TUB e e dovrebbero esserli restituiti euro 72.163,27 a titolo di interessi pagati.

Domanda l'accertamento della nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4bis e 7bis del contratto di mutuo e la rideterminazione del saldo effettivo del mutuo con il ricalcolo delle rate future e la conseguente revisione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 TUB. Chiede, di conseguenza, la ripetizione della somma di euro 72163,27; in subordine, rideterminare il saldo effettivo del mutuo con ricalcolo delle rate future e rivedere il piano di ammortamento alla luce del tasso legale, con conseguente richiesta della somma di euro 67158,90; in via ulteriormente subordinata, di rideterminare il tasso effettivo del mutuo e l'ammortamento alla luce del regime semplice di capitalizzazione, con conseguente richiesta di euro 32810,35.

Chiede, infine, la refusione delle spese di lite.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per due motivi. Innanzitutto perché il contenuto del reclamo datato 20 settembre 2022 non corrisponderebbe integralmente alla contestazione oggetto di ricorso, essendo il primo incentrato unicamente sull'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali relative alla doppia indicizzazione e rivalutazione del contratto di mutuo e non contenendo invece le ulteriori contestazioni riguardanti la presunta violazione della disciplina sulla trasparenza, l'effetto anatocistico asseritamente derivante dall'applicazione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi nonché

l'affermazione secondo cui il tasso di interesse pattuito (TAEG) risulterebbe non essere precisamente determinato. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, in relazione alle domande non contenute nel preventivo reclamo; inoltre perché, vertendo il ricorso esclusivamente sul momento genetico della formazione del contratto che è stato stipulato nel 2008, mancherebbe la competenza temporale dell'Arbitro.

Nel merito, conferma che in data 02/07/2008 veniva sottoscritto il contratto di mutuo oggetto di ricorso, indicizzato al Franco Svizzero, per l'importo capitale di Euro 150.000,00 con n. 252 rate, avente un tasso di cambio convenzionale "storico" determinato in un determinato rapporto tra Franchi svizzeri ed Euro; spiega che la particolarità del prodotto offerto alla cliente sta nel fatto che, al fine di erogare il mutuo, la banca ha dovuto procurarsi, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri dell'importo corrispondente al capitale preso a prestito che, di conseguenza, in caso di estinzione anticipata, dovrà necessariamente essere restituito, convertendone in Euro la parte residua al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione; osserva che nel conteggio informativo estinzione anticipata emesso in data 21/09/2022 la voce "rivalutazione" evidenzia la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento della estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione descritto in contratto. Attesa l'indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore rispetto a quello previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso in esame); all'opposto, qualora il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" originariamente pattuito, l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà inferiore a quello previsto dal piano di ammortamento. Eccepisce che la contestazione della cliente sia motivata dalla mera produzione di effetti a lei sfavorevoli conseguenti all'applicazione del meccanismo di indicizzazione. In particolare, delle clausole contestate, l'art. 4 – nel disciplinare i cc.dd. "conguagli semestrali" - prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la Banca determinerà la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre; le eventuali differenze così calcolate non incidono, in via generale, direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo (costanti per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" a seconda dell'andamento dei tassi correnti, da accreditarsi o addebitarsi in un rapporto di deposito fruttifero ad hoc; nel caso di specie, per effetto di tali meccanismi di indicizzazione, per un lungo lasso di tempo vi sono stati conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari ad € 19.704,62. Quanto alla contestata opacità informativa, la cliente ha appreso la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e dalle clausole contrattuali stesse, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate, che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata. L'intermediario richiama la decisione del Collegio ABF di Milano che ha ritenuto legittimo il meccanismo contrattuale contestato (n. 14649 del 21 agosto 2020), che, pure, aveva ad oggetto un contratto in cui difettava la descrizione del meccanismo da applicare in caso di estinzione anticipata. Ne deduce che a maggior ragione tale meccanismo deve ritenersi legittimo nel caso in esame poiché contrattualmente descritto e previsto. Richiama, poi, la giurisprudenza di merito, pacificamente concorde sulla piena comprensibilità delle clausole contrattuali in materia di estinzione anticipata anche ad opera di soggetti non professionisti. Argomenta che, ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice del Consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi

siano individuati in modo chiaro e comprensibile; che il TAEG del contratto in esame risulta comprensivo di tutti i costi previsti dalla normativa vigente al momento della erogazione del mutuo, rappresentando fedelmente il costo complessivo del finanziamento; ritiene inapplicabile, in linea con i Collegi ABF, l'art. 117 TUB, poiché il c.d. ISC/TAEG consiste unicamente in un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, la cui erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento; che, inoltre, l'unica norma che prevede una sanzione per il caso di mancata inclusione o erronea indicazione di costi nel TAEG è l'art. 125 bis TUB, non applicabile ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (art. 122, primo comma, lett. f), TUB); che il TAN contrattuale è indicato nel contratto all'art. 4, così come l'indicazione che il saggio degli interessi è calcolato a tasso semplice (non composto); che la clausola in esame non determina una capitalizzazione degli interessi né anatocismo; che un piano di ammortamento a rate costanti ("alla francese") non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, come stabilito da numerose decisioni ABF e di legittimità sul punto. Contesta, inoltre, la spettanza delle spese legali, sia perché non provate, sia in virtù del carattere seriale del ricorso.

Conclude per il rigetto del ricorso.

Il cliente replica citando l'analisi peritale e le pronunce ABF, dell'Antitrust e della Suprema Corte, che avrebbero più volte evidenziato come gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis sono da considerarsi nulli, in quanto ambigui, poco chiari e squilibrati rispetto ai diritti e agli obblighi delle parti. Precisa, quanto all'eccezione di inammissibilità, che nel reclamo presentato in data 20.09.2022 sono state rivolte delle contestazioni riguardanti la violazione della disciplina sulla trasparenza, l'effetto anatocistico e l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito. Quanto alle eccezioni di inammissibilità, il cliente replica che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, è sufficiente che il ricorso abbia ad oggetto la stessa "questione" esposta nel reclamo (cfr. decisione Collegio di Milano n. 14648 del 14 giugno 2021). Precisa che l'intermediario, a fronte della richiesta avanzata dal ricorrente, avanzò alcune proposte contrattuali, ritenute inadeguate dall'odierno ricorrente. Quanto alla competenza temporale, essa, a parere del Collegio, va individuata nel momento della predisposizione del conteggio informativo per l'estinzione anticipata, emesso nel caso di specie il 21.09.2022 (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 21397 del 15 ottobre 2018 e n. 19021 del 30.07.2019).

DIRITTO

Il cliente con il ricorso contesta la nullità della clausola del contratto di mutuo indicizzato al Franco svizzero stipulato con l'intermediario, avente ad oggetto la determinazione dei criteri di calcolo del debito residuo per il caso di estinzione anticipata del mutuo.

Contesta inoltre profili di indeterminatezza del contratto, a fronte dell'effetto anatocistico derivante dall'applicazione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi, della mancata determinazione del tasso di interesse pattuito e del TAEG contrattuale.

Chiede, di conseguenza, di rideterminare il saldo effettivo del mutuo:

- in via principale, ai sensi dell'art. 117 TUB (cd. tasso BOT) con un rimborso di € 72.163,27 versati in eccedenza;
- in via subordinata, calcolando gli interessi corrispettivi al tasso legale, con un rimborso di € 67.158,90 versati in eccedenza;

- in via ulteriormente subordinata, con applicazione del regime semplice di capitalizzazione e non del regime composto, con un rimborso di € 32.810,35 versati in eccedenza.

Il cliente chiede inoltre la refusione delle spese legali.

Prima di esaminare il merito del ricorso, il Collegio è chiamato ad affrontare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'intermediario.

Viene in gioco, innanzitutto, la questione della competenza temporale dell'Arbitro, considerato che il contratto di mutuo in esame è stato sottoscritto in data 02/07/2008. Si richiama, sul punto, la Sez. I (disposizioni carattere generale), par. 4 (ambito di applicazione oggettivo) delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", che consente di sottoporre all'ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso.

Dal 1° ottobre 2022 esse prevedono che le controversie oggetto di ricorsi non possano avere a oggetto operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso.

Secondo l'interpretazione invalsa presso i Collegi ABF con riguardo alle controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato e ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorrerebbe avere riguardo al petitum: in particolare, occorrerebbe distinguere il caso in cui esso si fondi sulla fase di formazione del consenso o su vizi genetici del rapporto giuridico, oppure sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi.

Nella prima ipotesi la competenza temporale non sussisterebbe; nella seconda, invece, i Collegi sarebbero legittimati a decidere la controversia (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674 del 8 novembre 2013).

Passaggio prioritario, quindi, è qualificare la domanda oggetto del ricorso, che, nel caso di specie, chiede l'accertamento della nullità (anche in termini di vessatorietà) degli articoli 4, 4 bis e 7 del contratto di mutuo stipulato con l'intermediario nel 2008.

La contestazione del cliente avente ad oggetto l'art. 4 attiene certamente ad un vizio genetico del contratto, cosicché la relativa domanda è inammissibile per incompetenza temporale dell'Arbitro.

Invece, secondo un consolidato orientamento dell'Arbitro, il referente temporale ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis* con riguardo alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il conteggio estintivo fornito dalla banca su richiesta della cliente è datato 21/09/2022, cosicché il Collegio è da ritenersi competente a valutare le domande di accertamento degli articoli 7 e 7 bis del contratto nella loro applicazione al rapporto contrattuale, considerato il comportamento dell'intermediario nella fase di elaborazione del conteggio estintivo.

Così sfrondata la domanda e ritenuta ammissibile, *ratione temporis*, solo nella parte concernente gli articoli 7 e 7 bis del contratto, occorre ulteriormente esaminarle sotto il profilo dell'asserita mancata corrispondenza fra reclamo e ricorso.

Secondo l'intermediario, il reclamo sarebbe stato incentrato unicamente sull'asserita vessatorietà delle clausole contrattuali relative alla doppia indicizzazione e rivalutazione del contratto di mutuo, in assenza di ulteriori contestazioni riguardanti la presunta violazione della disciplina sulla trasparenza, l'effetto anatocistico asseritamente derivante dall'applicazione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi nonché

l'affermazione secondo cui il tasso di interesse pattuito (TAEG) risulterebbe non essere precisamente determinato.

Secondo il cliente, invece, nel reclamo sono state rivolte delle contestazioni riguardanti la violazione della disciplina sulla trasparenza, l'effetto anatocistico e l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito.

Il Collegio osserva che il cliente, oltre a contestare la clausola di indicizzazione, rileva l'indeterminatezza del contratto a fronte dell'effetto anatocistico derivante dall'applicazione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi, la mancata determinazione del tasso di interesse pattuito e del TAEG contrattuale.

La contestazione della clausola di indicizzazione – per la quale il Collegio è competente *ratione temporis* – era contenuta già nel reclamo, cosicché è possibile esaminarla nel merito, essendo esente da profili di inammissibilità.

Invece, le altre contestazioni sono già inammissibili *ratione temporis*, cosicché resta irrilevante verificarne l'ammissibilità sotto il diverso profilo della corrispondenza fra reclamo e ricorso.

La cliente allega al ricorso un conteggio estintivo, nel quale il capitale residuo al 07.10.2022 era pari ad euro 68.250,01 e la somma dovuta a titolo di rivalutazione a euro 47.733,96. Egli sostiene che gli articoli 7 e 7bis del contratto di mutuo sarebbero nulli in quanto vessatori ai sensi della decisione AGCM del 2018 e del Codice del Consumo. Tali articoli contengono la disciplina delle condizioni di esercizio della facoltà di estinzione anticipata e il relativo meccanismo di calcolo del capitale da rimborsare, con conversione del tasso riferito al franco svizzero. In particolare, il meccanismo di conversione del tasso, descritto all'art. 7bis, sembra riferirsi anche alle ipotesi di estinzione anticipata del contratto, sia parziale che totale, disciplinate nel precedente art. 7. Al fine di calcolare il debito residuo in caso di estinzione anticipata, la banca, dopo aver decurtato il saldo eventualmente presente sul rapporto di deposito fruttifero, provvede a calcolare l'incidenza derivante dall'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco svizzero/Euro e il tasso di cambio corrente. Alla voce "Rivalutazione", presente nel conteggio estintivo, viene dunque evidenziata la differenza tra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, determinato in applicazione del meccanismo di conversione indicato.

Si noti che le clausole non riportano le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare tale conversione, ancorché il loro elevato tecnicismo avrebbe richiesto di esporre "in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera", nonché "il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo".

In casi analoghi, la giurisprudenza ABF, quella ordinaria, nonché, prima ancora, quella della Corte di Giustizia si sono pronunciate nel senso della qualificazione di clausole siffatte come vessatorie.

In una delle pronunce, la Corte di Giustizia ha chiarito che "il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e

ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari” (Corte di Giustizia 20 settembre 2018, C-51/17).

Infatti, secondo l’art. 34 cod. cons. (in linea con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE), la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Tale ultimo requisito, secondo la giurisprudenza richiamata, non sussiste in presenza di una clausola formulata come quella oggetto del presente ricorso, la quale prevede, prima, la conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e, poi, la riconversione dell’importo così ottenuto in euro al tasso di cambio corrente: senza, tuttavia, esplicitare le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa) e i relativi rischi.

Occorre, infatti, che la clausola in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, tenuto conto dello standard del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Così intesa, la mancanza di chiarezza e di comprensibilità della clausola in questione – che concerne la determinazione del capitale residuo da restituire quando il cliente abbia esercitato il diritto di recesso anticipato – ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 33 ss. cod. cons. (v., solo a titolo esemplificativo, Collegio di Milano, decisione n. 11307/2022), che si atteggia necessariamente come nullità parziale.

Sulla questione si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, chiarendo che la nullità parziale impone l’applicazione “della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio” (Coll. Coord. n. 5866/15). L’intermediario dovrà quindi calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dagli articoli 7 e 7 bis.

Da ultimo, l’orientamento favorevole alla vessatorietà della clausola è stato confermato sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, con riferimento alle clausole di cui agli artt. 7 e 7bis del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor), sia dalla Corte di Cassazione, sezione I, con sentenza n. 23655 del 31.08.2021, che ha risolto il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di merito, con riferimento alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, sancendo che “le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte deve concludersi che merita accoglimento la domanda di nullità delle clausole (artt. 7 e 7bis) di indicizzazione perché vessatorie, con conseguente necessità per l’intermediario di ricalcolare il capitale residuo da restituire in

sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dagli articoli 7 e 7 bis.

Non è invece da accogliere la domanda di rimborso delle spese legali – che, peraltro, non vengono provate -, in quanto, in linea con l'orientamento dell'Arbitro, al ricorso in oggetto è da attribuire carattere seriale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata, senza praticare la duplice conversione valutaria.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA